

corsi, imballaggio escluso, rilevati per il prodotto o i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nonché, eventualmente, per l'uno o l'altro dei prodotti di cui all'articolo 3.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SEDATI

REGOLAMENTO (CEE) N. 1043/68 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1968

relativo alle norme generali previste per perequare l'incidenza degli importi correttivi applicati ai prezzi d'intervento di determinati prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 886/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che fissa il prezzo indicativo per il latte ed i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere, i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano, validi per la campagna lattiera 1968/1969 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in alcuni Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 886/68, gli organismi d'intervento acquistano il burro e il latte scremato in polvere al prezzo d'intervento aumentato o diminuito di determinati importi correttivi; che, conformemente al paragrafo 2 dello stesso articolo, tali importi correttivi sono applicabili anche agli aiuti accordati per il latte scremato in polvere;

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 886/68, negli scambi dei prodotti sopra indicati tra uno Stato membro che applica gli importi correttivi e gli altri Stati membri, nonché tra detto Stato membro ed i paesi terzi, vengono riscossi o sono accordati importi correttivi allo scopo di

perequare l'incidenza degli importi correttivi succitati; che è pertanto necessario che gli Stati membri nei quali gli importi correttivi provocano un aumento del livello dei prezzi applichino un'imposta all'importazione di tali prodotti e accordino una sovvenzione all'esportazione degli stessi; che, per contro, è necessario, in caso di diminuzione del livello dei prezzi, accordare una sovvenzione per i prodotti importati e applicare un'imposta per i prodotti esportati;

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 886/68 vengono del pari applicati importi correttivi negli scambi dei prodotti lattiero-caseari la cui situazione sul mercato può essere influenzata dagli importi correttivi applicabili al burro; che, poiché il tenore in materie grasse di questi prodotti può variare notevolmente e non è quindi possibile procedere alla fissazione di un'imposta o di una sovvenzione per ogni singolo prodotto, è necessario permettere che detta fissazione sia effettuata forfaitariamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. In caso di forniture in provenienza dagli Stati membri e di importazioni in provenienza dai paesi terzi

a) di burro o di prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 886/68, la Germania accorda importi di compensazione,

⁽¹⁾ GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 4.

b) di burro, di latte scremato in polvere e di prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 886/68, il Belgio, la Francia e il Lussemburgo riscuotono importi di compensazione.

2. In caso di forniture a destinazione degli Stati membri e di esportazioni a destinazione dei paesi terzi

a) dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a), la Germania riscuote importi di compensazione,

b) dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), il Belgio, la Francia ed il Lussemburgo accordano importi di compensazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SEDATI

Articolo 2

Gli importi correttivi applicati ai prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 886/68, possono essere fissati forfettariamente sulla base del tenore in materie grasse del prodotto considerato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso è applicabile a decorrere dal 29 luglio 1968.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1044/68 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1968

che modifica il regolamento n. 99/65/CEE che fissa le modalità di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato l'ultima volta dal regolamento n. 1040/67/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che, per il calcolo dei prezzi d'entrata, è opportuno rilevare i corsi su mercati all'ingrosso rappresentativi; che, per quanto riguarda la Francia, alcuni prodotti di provenienze diverse sono commercializzati in quantitativi rilevanti sul mercato di Marsiglia; che è pertanto opportuno considerare tale mercato come rappresentativo e completare in tal senso le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 99/65/CEE ⁽³⁾;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 99/65/CEE le disposizioni di cui al terzo trattino sono modificate come segue:

« — Repubblica francese: Parigi (Marché des Halles)
Marsiglia »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.

⁽²⁾ GU n. 314 del 23. 12. 1967, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. 124 dell'8. 7. 1965, pag. 2109/65.